Le imprese di pulizia, al momento dell’avvio, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell'attività, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà relative ai requisiti richiesti dalla legge.

Di seguito le attività esercitate, comprese nella definizione di impresa di pulizia:

1. Pulizia (rimozione di polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati)
2. Disinfezione (distruzione di microrganismi patogeni finalizzata a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza)
3. Disinfestazione (soppressione di piccoli animali, in particolare artropodi)
4. Derattizzazione (distruzione completa oppure riduzione del numero della popolazione di ratti)
5. Sanificazione (pulizia, disinfezione, disinfestazione e controllo delle condizioni del microclima finalizzata a rendere sani determinati ambienti)

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per più tipologie in relazione all'attività esercitata, ma le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Per poter partecipare agli appalti pubblici, regolati dalla normativa comunitaria, è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste, dalla legge n. 82/1994.

Requisiti imprese di pulizia e disinfezione

Per l'esercizio dell’**attività di pulizia e disinfezione** non è necessario possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale, mentre permane l’obbligo di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità (D.L. n. 7/2007). Pertanto per tali attività non è necessario nominare il responsabile tecnico.
Le aziende che hanno le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane devono presentare le denunce di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti esclusivamente alla Camera di commercio. Una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti, l’impresa dovrà presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
L'esercizio delle **attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione** è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo (s.n.c.), tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni (s.a.s. e s.a.p.a.), tutti gli

amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi compresi le cooperative e il procuratore/’institore, posseggono i requisiti di onorabilità (art. 2 della L. 82/94) quando:

- non siano stati condannati o non abbiano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

- Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni per il titolare, i soci o gli amministratori;
- Iscrizione all' INAIL e all'INPS del titolare, collaboratori familiari, soci prestatori d'opera e addetti per i quali sussiste il relativo obbligo;
- Regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora occupi personale dipendente;
- Disponibilità di almeno un conto corrente bancario o postale

Requisiti tecnico-professionali (solo imprese di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione)

Il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. Assolvimento dell'obbligo scolastico seguito da tre anni di attività lavorativa per i servizi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Con riferimento all'obbligo scolastico, per i nati prima del 1952 è sufficiente aver frequentato i cinque anni della scuola elementare. L'attività lavorativa considerata valida può essere stata effettuata come:
    - dipendente qualificato per impresa del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività
    - familiare collaboratore;
    - socio partecipante al lavoro;
    - titolare di impresa; amministratore
2. Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
3. Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale
4. Diploma d'istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività

È necessario, ai sensi della Circolare del ministero n. 3428/97, che il corso di studi specifico abbia

previsto almeno un corso biennale di chimica nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Modelli e costi

Dal 1 giugno 2022 la SCIA relativa all’attività di impresa di pulizia disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve essere inviata contestualmente alla Comunicazione Unica. In questo modo il plico digitale, composto della SCIA destinata al SUAP e della domanda/denuncia alla Camera di Commercio, viene inviato contestualmente all’Ufficio del Registro Imprese che provvede, in modo automatico e nel pieno rispetto della normativa, all’inoltro al SUAP competente per territorio. I modelli da utilizzare e i costi previsti per le pratiche possono essere consultati sulle pagine dedicate del Sari Molise https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise

Normative

Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche

Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione